

FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

**E-MAIL ORDINI
E-MAIL PERSONALI**

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: Dr.ssa Anna Belardo

OGGETTO: Circolare del Ministero delle Finanze del 02/05/1995 n. 129 -- Trattamento odontotecnici

Cari Colleghi

vi trasmetto la risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito ad un nostro quesito concernente il trattamento fiscale, ai fini IVA, delle prestazioni rese dagli odontotecnici, oggetto di una circolare del Ministero stesso del 02/05/1995 n. 129. Questa circolare, peraltro ormai datata, nell'ultimo periodo, più volte e in più realtà e per specifiche tipologie (riparazioni protesiche, duplicati di protesi mobili, ecc.), è stata utilizzata per promuovere il messaggio che l'odontotecnico possa autonomamente rapportarsi con il paziente.

Al di là degli aspetti strettamente tecnico-fiscali sui quali non mi pronuncio, quello che, invece, è importante rilevare è che, ancora una volta, risulta *contra legem* qualsiasi rapporto diretto tra tecnici e pazienti, atteso che l'oggetto delle prestazioni rese dagli odontotecnici è la fornitura di apparecchi di protesi dentarie realizzate sulla base delle indicazioni dell'odontoiatra.

Più chiaramente, nella comunicazione del Ministero, si afferma che "sono riconducibili nell'ambito applicativo dell'esenzione anche prestazioni che non necessitano di un diretto rapporto con la persona, come nel caso di prestazioni rese da odontotecnici, in quanto svolte nell'esercizio delle arti ausiliarie della professione sanitaria soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del TU delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e s.m., e sono necessariamente propedeutiche alle prestazioni sanitarie rese da medici dentisti alle quali restano, pertanto,

strettamente e funzionalmente connesse (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 12/07/2006 n. 87)."

Anche in questa situazione, risulta pienamente confermata la posizione responsabile, assunta dalla Cao Nazionale in questa materia.

Cordiali saluti

All.to

Giuseppe Renzo





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICI VII - XII e XV

Prot. 15375/2016

Allegati: 1

Roma, - 9 MAG. 2016

Alla Federazione nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri (FNOMCeO)
(Rif.to e-mail del 12 aprile 2016
ore 13,18)
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 ROMA

All'Agenzia delle entrate
ROMA

E, p.c. all'Ufficio del Direttore Generale
SEDE

OGGETTO: Circolare del 02/05/1995 n 129 – Trattamento odontotecnici

Con la lettera sopraindicata, è pervenuto a questo ufficio un quesito formulato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), concernente il trattamento fiscale, ai fini IVA, delle prestazioni rese dagli odontotecnici.

In particolare, viene rilevato come, alla luce dell'articolo 11 del Regio Decreto 31 maggio 1928, sia da ritenere *contra legem* qualsiasi rapporto diretto tra i tecnici in argomento ed i pazienti, atteso che l'oggetto delle prestazioni dagli stessi rese è la fornitura di apparecchi di protesi

dentaria sulla base di modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dai soggetti abilitati dalla legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.

Con specifico riferimento agli aspetti fiscali della questione, la Federazione interessata pone all'attenzione della scrivente il contenuto della circolare del Ministero della Finanze n. 129 del 2 maggio 1995, la quale ha chiarito il trattamento fiscale dei servizi in esame.

In proposito, per quanto di competenza, si evidenzia che, a norma dell'articolo 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esenti dall'IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

In particolare, il D.M. 17 maggio 2002 stabilisce che sono esenti dall'IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, anche da:

"b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409;"

Sempre secondo tale disposizione, sono, inoltre, esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese alla persona dai cittadini italiani e stranieri che esercitano una delle professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie da ultimo elencate, in base ai titoli conseguiti nei Paesi dell'Unione europea, nonché in base a titoli conseguiti in Paesi extracomunitari e riconosciuti ai fini dell'esercizio professionale ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Va evidenziato, inoltre, che il campo di applicazione dell'esenzione prevista dal citato articolo 10, n. 18), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia (vedi circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4 del 28 gennaio 2005).

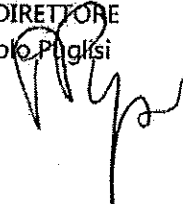
Con riferimento, inoltre, ai soggetti destinatari delle prestazioni in argomento, l'esenzione deve applicarsi ai servizi resi "alla persona", limitando, quindi, l'esenzione in argomento alle sole prestazioni rese in favore della persona, con esclusione di altre prestazioni, quali quelle veterinarie.

Sono, tuttavia, riconducibili nell'ambito applicativo dell'esenzione anche "prestazioni che non necessitano di un diretto rapporto con la persona, come nel caso di prestazioni rese da

odontotecnici, in quanto svolte nell'esercizio delle arti ausiliarie della professione sanitaria soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e sono necessariamente propedeutiche alla prestazioni sanitarie rese dai medici dentisti alle quali restano, pertanto, strettamente e funzionalmente connesse" (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 12/07/2006 n. 87).

Tutto ciò premesso, si fa presente che la questione, avendo ad oggetto problematiche di carattere interpretativo, rientra nelle precipue competenze dell'Agenzia delle entrate alle cui determinazioni ci si rimette, previo inoltro dell'allegata *e-mail* della FNOMCeO.

IL DIRETTORE
Paolo Puglisi





FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE**

E-Mail: df.udg@pcc.finanze.it

Resp. Proced.: Dr. Marco Poludas

Resp. Istruz.: Dr.ssa Anna Belarich

OGGETTO: Circolare del 02/05/1995 n. 129

Quale Presidente della Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCeO, mi è stata riproposta la questione delle prestazioni rese dagli odontotecnici e del relativo trattamento fiscale.

In particolare mi è stata riproposta la circolare emessa da codesto Ministero in data 02/05/1995 n. 129.

Al di là degli aspetti strettamente tecnico fiscali su cui non posso e non devo pronunciarmi, mi preme, però, sottolineare, ancora una volta, una criticità che continua a perpetuarsi.

Nel quadro normativo vigente, gli odontotecnici non sono in alcun modo una professione sanitaria né alcun decreto ministeriale ne ha mai delineato il profilo nell'ambito delle professioni sanitarie stesse.

Il dato normativo, anche se certamente datato ma pienamente in vigore, è quello costituito dall'art. 11 del Regio Decreto 31/05/1928 n. 1334 che prevede: "Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta, o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata".

Sembra, dunque, *contra legem* prevedere un rapporto diretto tra odontotecnico e paziente, considerato che tale rapporto deve essere tenuto solo dal legittimo esercente l'odontoiatria cui l'odontotecnico fornisce i necessari apparecchi e protesi ortodontiche.

Il tema delicato dell'abusivismo suggerisce un'estrema prudenza ed altrettanta chiarezza per evitare il sorgere di equivoci dannosi soprattutto per la tutela della salute dei cittadini quale diritto costituzionalmente sancito.

Con l'auspicio di un gentile riscontro, colgo l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Giuseppe Renzo

